

Bruxelles, 24 agosto 2022
(OR. en)

11884/22

AVIATION 198
DELACT 139

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	22 agosto 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 4957 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 20.7.2022 recante modifica del regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la definizione di SNOWTAM

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 4957 final.

All.: C(2022) 4957 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.7.2022
C(2022) 4957 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 20.7.2022

**recante modifica del regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la definizione di
SNOWTAM**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il quadro normativo europeo vigente in materia di sicurezza aerea contiene una serie di requisiti interconnessi volti a migliorare la sicurezza delle piste mediante l'uso di un sistema per la segnalazione agli operatori aerei delle condizioni della superficie della pista, noto come formato globale dell'ICAO per la segnalazione.

Uno dei mezzi per segnalare agli operatori aerei le condizioni della superficie della pista è l'uso di SNOWTAM che contengono tutte le informazioni operative necessarie. Uno SNOWTAM è avviato dal gestore aeroportuale, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 139/2014, e successivamente emesso e distribuito alla comunità aeronautica dal fornitore di servizi di informazione aeronautica, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/373.

La definizione di SNOWTAM attualmente contenuta nel regolamento (UE) n. 139/2014 non riguarda il caso di "acqua stagnante" associata agli altri contaminanti menzionati in tale definizione. La definizione è in contraddizione con il contenuto delle disposizioni relative alla creazione di uno SNOWTAM di cui al regolamento (UE) n. 139/2014 e determina di conseguenza un'ambiguità in merito alla necessità di emettere uno SNOWTAM nei casi in cui l'acqua stagnante è associata a determinati contaminanti presenti sulla pista.

È pertanto necessario eliminare tale ambiguità, modificando la definizione di SNOWTAM di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014, in linea con le disposizioni dell'annesso 15 dell'ICAO e con la definizione equivalente del regolamento (UE) 2017/373, al fine di garantire la diffusione delle informazioni necessarie, attraverso gli SNOWTAM, in tutte le pertinenti condizioni della superficie della pista.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

In conformità all'articolo 128, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Il progetto di atto delegato è stato presentato al gruppo di esperti sulla sicurezza aerea, cui partecipano i rappresentanti degli Stati membri, durante la riunione del 29 giugno 2022. Il presente atto delegato si basa sul parere n. 03/2022 dell'AESA, il cui contenuto è stato esaminato in consultazione con gli organi consultivi dell'AESA attraverso l'avviso di proposta di modifica (NPA) 2021-103 "Modifiche del catalogo dei dati aeronautici nonché della struttura e del contenuto della pubblicazione di informazioni aeronautiche" (RMT.0719). Prima della sua pubblicazione come parere dell'AESA n. 03/2022, il progetto di parere elaborato attraverso il processo di consultazione descritto è stato ulteriormente esaminato in consultazione con l'organo consultivo degli Stati membri dell'AESA.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 128 di tale regolamento, per definire norme dettagliate riguardanti le organizzazioni responsabili per la gestione di aeroporti.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 20.7.2022

recante modifica del regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la definizione di SNOWTAM

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 39, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 139/2014² della Commissione stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, comprese le disposizioni relative alla segnalazione delle condizioni della superficie della pista e alla creazione di un avviso che notifica la presenza o la rimozione di condizioni di pericolo dovute a neve, ghiaccio, neve mista ad acqua o acqua stagnante (SNOWTAM), nell'ambito del formato globale per la segnalazione.
- (2) Lo SNOWTAM dovrebbe essere creato in presenza di determinate condizioni, conformemente alle disposizioni dell'annesso 15 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 ("convenzione di Chicago") e alle disposizioni delle procedure ICAO per i servizi di navigazione aerea — gestione delle informazioni aeronautiche (PANS-AIM, documento 10066), adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).
- (3) È opportuno modificare la definizione di SNOWTAM di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014 affinché risulti in linea con quella dell'annesso 15 della convenzione di Chicago e coerente con quella di altri atti giuridici dell'Unione in materia, come il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione³.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 139/2014.
- (5) In conformità all'articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea

¹ [GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.](#)

² Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1](#)).

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 ([GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1](#)).

ha preparato e presentato alla Commissione il parere n. 03/2022⁴ per quanto riguarda il progetto di norme di attuazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014, il punto 41 ter) è sostituito dal seguente:

"41 ter) "SNOWTAM": una serie speciale di NOTAM emessi in un formato standard, che forniscono un riporto delle condizioni della superficie notificando la presenza o la cessazione di condizioni di pericolo dovute a neve, ghiaccio, neve mista ad acqua, brina, acqua stagnante o acqua associata a neve, neve mista ad acqua, ghiaccio o brina nell'area di movimento;"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20.7.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁴ <https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions>.